



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Individuazione dei Comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, ai fini dell'applicazione, in misura differenziata, dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e in particolare l'articolo 14, comma 16, lettera e), che prevede l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale», e in particolare l'articolo 4 contenente la disciplina dell'imposta di soggiorno;

Visto il comma 1-bis del suddetto articolo 4, inserito dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo il quale *“Nei Comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti Comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

Ritenuto di fare riferimento, quale ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, ai dati raccolti, elaborati, validati e pubblicati dall'ISTAT, in quanto aventi rilevanza ufficiale e omogeneità sul territorio nazionale, e quindi di considerare gli ultimi dati resi disponibili dall'ISTAT, riferiti sia alla popolazione residente nei Comuni italiani sia alle presenze turistiche;

Ritenuto, in particolare, in aderenza alla previsione normativa da attuare e al presupposto dell'imposta di soggiorno, di fare riferimento, per quanto riguarda le presenze turistiche, ai dati della “Relazione sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” - effettuata in attuazione del Regolamento UE n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011 relativo





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

alle statistiche europee sul turismo ed inserita nel Programma statistico nazionale vigente - concernenti le “presenze”, intese quali numero delle notti trascorse dai clienti, italiani e stranieri, negli esercizi ricettivi;

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione dei Comuni)

1. I Comuni capoluogo di Provincia in possesso del requisito relativo al rapporto tra presenze turistiche e residenti, previsto dall'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono individuati sulla base delle presenze risultanti nell'ultima “Rilevazione sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” resa disponibile dall'ISTAT riferita ai singoli Comuni e dei dati sulla popolazione residente nei medesimi Comuni al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2020 i Comuni di cui al comma 1 sono individuati sulla base del rapporto tra le presenze registrate nell'anno 2018 nella Rilevazione ISTAT inserita nel Programma statistico nazionale 2017/2019 e la popolazione residente al 31 dicembre 2018.

Articolo 2

(Elenco dei Comuni individuati)

1. L'elenco dei Comuni individuati ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2020 è contenuto nell'Allegato 1 al presente decreto.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno per gli anni successivi al 2020, l'elenco dei Comuni di cui all'Allegato 1 è aggiornato con cadenza annuale mediante decreti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'imposta sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'ISTAT.
3. Resta ferma la vigente disciplina della decorrenza dei regolamenti e delle delibere di approvazione da parte dei Comuni degli importi relativi all'imposta di soggiorno.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Allegato 1

Comuni individuati ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2020

Comune	Presenze registrate nell'anno 2018	Residenti al 31/12/2018	Rapporto tra presenze e residenti
Rimini	7.460.300	150.576	49,55
Venezia	12.118.298	260.520	46,52
Verbania	914.556	30.505	29,98
Firenze	10.592.202	378.839	27,96
Pisa	1.882.097	88.880	21,18